



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18052

Torino, 21 agosto 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Vista la comunicazione e-mail del 18 agosto 2018 con la quale il responsabile dell'Ufficio Campionati della Federazione ha comunicato il forfait della squadra Castellettese per l'incontro del 18 agosto 2018 contro la soc. Dronero a Mon. Dronero (serie C2 – ritorno Ottavi di Finale), formulato oltre 12 ore prima dell'incontro;
- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo “NORME PER TUTTI I CAMPIONATI” della Circolare Federale “REGOLAMENTI 01 – STAGIONE 2018”: “Concessi per ogni squadra un numero massimo di tre forfait; al quarto forfait rassegnato dalla medesima squadra, la stessa viene esclusa dal campionato e viene sanzionata con una multa adeguata alla serie di appartenenza stabilita dal Giudice Sportivo. Ogni forfait rassegnato comporta un punto di penalizzazione in classifica (nonché la sanzione economica di euro 200 per la serie A; euro 100 per la serie B; euro 50 per la serie C1, la serie C2 e le categorie giovanili)”;
- Considerato altresì in diritto che in forza i) dell'art. 17 Reg. Fed. Giustizia “La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ...”; ii) dell'art. 14.3.I lett. c) Reg. Fed. Giustizia la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società “qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunicati la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro”;
- Ritenuto in fatto che la soc. Castellettese ha comunicato la propria rinuncia a disputare l'incontro sopra indicato almeno 12 ore prima;

Attribuisce alla soc. Dronero la vittoria con il punteggio 11-0 dell'incontro del 18 agosto 2018 (serie C2 – ritorno Ottavi di Finale).

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino